



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del  
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Uffici del registro delle imprese  
Via PEC

CIRCOLARE N. 3711 /C

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione generale del terzo settore e  
della responsabilità sociale delle imprese  
Divisione II  
[dqterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:dqterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it)

ALLA DIREZIONE GENERALE PER  
LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA  
COOPERATIVO E LE GESTIONI  
COMMISSARIALI  
Divisione IV e Divisione V  
[dqvescgc.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dqvescgc.div04@pec.mise.gov.it)  
[dqvescgc.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dqvescgc.div05@pec.mise.gov.it)

ALL'UNIONCAMERE  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

**OGGETTO: Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali.**

Questo Ministero ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti, a seguito dell'emanazione del DLGS 112/2017 ("Revisione della disciplina in materia di impresa sociale"), in relazione alle modalità di svolgimento di alcuni adempimenti pubblicitari che la legge pone a carico delle tipologie di soggetti richiamati in oggetto.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705– fax +39 06 47055338  
[marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[gianmarco.spano@mise.gov.it](mailto:gianmarco.spano@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)  
[dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it)

T

15



Una **prima problematica** verte sull'interpretazione del decreto interministeriale 16 marzo 2018 ("Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112"), segnatamente dell'art. 2, comma 1, dove si stabilisce che:

*<<Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti: a) ...; b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili; c) il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; (...)>>.*

Secondo quanto riferito da alcuni organismi di categoria, alcuni uffici del registro delle imprese richiedono alle imprese sociali "neocostituite", ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, benché le imprese neocostituite siano inattive o di recente avvio dell'attività e quindi non abbiano approvato alcun bilancio. Da ciò deriva l'impossibilità per le imprese sociali neocostituite di vedersi iscritte nella sezione speciale (con tutte le conseguenze derivanti dall'insussistenza della pubblicità collegata alla qualifica).

E' stato, a tale riguardo, richiesto un intervento della scrivente volto a chiarire che l'omesso deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale da parte di imprese neocostituite non costituisce ostacolo all'acquisizione dello *status* e, per l'effetto, all'iscrizione delle medesime nella sezione speciale.

In merito a quanto sopra esposto, evidenzia la scrivente che tale problematica è già stata oggetto di un proprio parere (prot. 356521 del 4/09/2017) reso in risposta ad un quesito della Camera di commercio di Lecce.

Detto parere era indirizzato anche all'Unioncamere, e si riteneva che fosse stato diffuso attraverso la intranet camerale. Lo si ri-allega, in ogni caso, alla presente circolare (**all. 1**), invitando gli Uffici riceventi alla puntuale osservanza delle indicazioni in esso contenute.

Una **seconda problematica** concerne la determinazione del momento da cui decorre l'obbligo, per le cooperative sociali iscritte nella sezione speciale imprese sociali del registro delle imprese, del deposito del bilancio sociale presso il registro medesimo.

Si ritiene, a tale riguardo, di potere evidenziare quanto segue.



Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del DLGS 112/17: <<Le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali [ ... ]>>.

Al fine di dare concreta attuazione a tale disposizione questa Direzione generale ha concordato una apposita procedura informatica con l'Unioncamere ed Infocamere. La procedura in questione, secondo informazioni acquisite dai tecnici preposti, si è conclusa nella seconda metà del 2018.

Appare evidente, di conseguenza, che essendo, a tale data, conclusa la cosiddetta "stagione dei bilanci", risultava impossibile, per i soggetti in questione, procedere al deposito del bilancio sociale nell'anno appena terminato.

Va evidenziato, altresì, che i soggetti in parola sono stati "attratti" automaticamente dal legislatore nell'ambito della disciplina in esame con il citato DLGS 112/2017.

Non sembra, pertanto, possibile applicare agli stessi l'art. 2, comma 4, del decreto interministeriale 16/03/2018, norma di evidente natura transitoria, volta, cioè, ad agevolare il passaggio dei soggetti già sottoposti alla previgente disciplina (DLGS 155/06 e norme attuative) alla disciplina sopravvenuta.

Ne discende, ad avviso della scrivente, che tale specifica tipologia di soggetti (le cooperative sociali e relativi consorzi, per cui ha trovato applicazione l'art. 1, comma 4, del DLGS 112/17 nelle forme sopra indicate) è da intendersi assoggettata all'obbligo di deposito del bilancio sociale nelle forme e con le modalità previste dall'art. 9, comma 2, del DLGS 112/17, come richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. "c", del ridetto decreto 16/03/2018, e quindi, in buona sostanza, secondo le modalità e i termini che saranno indicati nelle linee-guida da emanarsi ai sensi del ripetuto art. 9, comma 2.

Va sottolineato, nel contempo, che il Ministero del lavoro, con nota prot. 2491 del 22/02/2018, ha chiarito quanto segue:

*<<Pertanto, fino all'emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale>>.*

Tale indicazione appare compatibile con le considerazioni sopra esposte, comportando per le cooperative sociali e relativi consorzi oggetto delle procedure di iscrizione d'ufficio di cui all'art. 1, comma 4, del DLGS 112/17:

a) la sottrazione all'obbligo di deposito del bilancio sociale, fino alla data da indicarsi nel decreto di cui all'art. 9, comma 2, del DLGS 112/2017;

↑

to



b) la possibilità fino alla data indicata nel punto precedente di procedere comunque facoltativamente al deposito del bilancio sociale, predisposto in conformità alle precedenti linee guida;

c) la sottoposizione all'obbligo di deposito del bilancio sociale, per le cooperative sociali "iscritte d'ufficio", nel caso in cui già fossero assoggettate a tale adempimento sulla scorta di eventuali disposizioni regionali in proposito.

Si ritiene infine opportuno chiarire che le indicazioni di cui sopra, per le motivazioni già esposte, non trovano applicazione nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali in base ad una opzione volontaria, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DLGS 155/06.

Tali soggetti, infatti, erano già in precedenza soggetti all'obbligo di deposito del bilancio sociale, ed agli stessi trova applicazione, pertanto, la citata norma transitoria di cui all'art. 2, comma 4, del ripetuto decreto interministeriale 16/03/2018.

Una **terza problematica** riguarda la modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto DLGS 112/2017.

L'art. 17, comma 3, del decreto in questione (come modificato dall'art. 6 del DLGS 95/2018), reca, al riguardo, quanto segue:

*<<Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria>>.*

Il riferimento, contenuto nella disposizione in esame, all'assemblea ordinaria, ha fatto sorgere il dubbio che le modifiche statutarie in parola potessero essere approvate, in un'ottica di semplificazione, senza l'intervento del notaio.

Tale lettura appare, tuttavia, chiaramente non sostenibile, sia perché in evidente contrasto con l'art. 5, commi 1 e 2, del ridetto decreto 112 (che prevede l'intervento del notaio sia nella fase costitutiva che in quella delle successive modifiche), sia, più in generale, perché in chiaro contrasto con i principi, in materia, del diritto unionale, quali desumibili dall'art. 10 della direttiva 1132/2017.

Una **quarta problematica**, infine, riguarda l'eventuale assoggettamento delle cooperative sociali e loro consorzi agli obblighi di adeguamento di cui all'art. 17, comma 3, richiamato nel punto precedente.

Al riguardo, considerato che, come sopra evidenziato, le cooperative sociali e i relativi consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del ripetuto DLGS 112, sono iscritti di



diritto nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, e considerato, altresì, che, ai sensi della medesima disposizione, <<Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili [ ... ]>>, sembra doversi ritenere che nessun obbligo di adeguamento sia posto a carico dei soggetti in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(avv. Mario Fiorentino)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie  
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio del registro delle imprese  
LECCE  
[cciaa@le.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@le.legalmail.camcom.it)

*e, per conoscenza,*

ALL'UNIONCAMERE  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

**OGGETTO: Imprese sociali - Deposito del documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica e del bilancio sociale (art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 24/01/2008, in materia di "Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure") - Richiesta parere.**

Con messaggio di posta elettronica del 24/08/2017 codesta Camera espone quanto segue:

*<<Questo Ufficio ha un dubbio sulla procedura di iscrizione delle imprese sociali nella sezione speciale del registro delle imprese, anche alla luce del nuovo decreto di revisione della disciplina delle imprese sociali (DLGS 112/2017).*

*L'ormai vecchio DM 24/01/2008, con cui sono stati definiti gli atti (in riferimento al DLGS 155/2006) che devono essere depositati dalle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale nel registro delle imprese, all'art. 2 indica, fra gli atti e documenti richiesti per il deposito, anche:*

*"b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;*

*c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale".*



*Si chiede se anche in sede di costituzione, e quindi nel momento della nascita dell'entità "impresa sociale", è richiesto il deposito degli atti di cui alle lettere b) e c), tenendo conto che l'impresa è in fase di nuova costituzione e che, pertanto, ha una situazione economica ancora indefinita>>.*

In merito a quanto sopra, si evidenzia quanto segue.


Ad avviso della Scrivente la disciplina settoriale (DLGS 155/06, DI 24/01/2008, DLGS 112/17, ecc.) da nessuna parte impone il deposito del "bilancio sociale" o del "documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa" come requisito per il riconoscimento della qualifica di impresa sociale.

Essa indica solo quali atti vanno iscritti/depositati nel registro delle imprese.

Ciò non implica che il deposito dei documenti citati debba essere contestuale alla richiesta di iscrizione in sezione speciale: all'atto di tale richiesta si provvederà a depositare per l'iscrizione l'atto costitutivo e statuto conformi alle norme settoriali e gli altri atti eventualmente compresenti.

Nel caso di atti non ancora esistenti, si provvederà all'iscrizione/deposito nell'ordinario termine di trenta giorni <<dal verificarsi dall'evento>>, come si esprime lo stesso art. 2 del DI 24/01/2008 al comma 3.

Oltre a confermare tale lettura l'esame generale della disciplina settoriale (*in primis* il "vecchio" e ormai abolito DLGS 155/06, e il nuovo DLGS 112/17) si ritiene possano evincersi elementi di convincimento anche esaminando la lettera "e" del ridetto art. 2 del DI 24/01/08: il riferimento "aperto", ivi contenuto, a <<ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa>> sembra chiaramente volere esprimere il concetto (visto che appare impossibile che tutti questi elementi siano "compresenti" all'atto della richiesta di iscrizione nella sezione speciale) che detti elementi andranno iscritti/depositati mano a mano che si manifestano nella vita della società.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(*avv. Mario Fiorentino*)

